

Funzioni e poteri

QUELLA GARANZIA NON È PRIVILEGIO

di **PIERO ALBERTO
CAPOTOSTI**

IL CONFLITTO di attri-
buzione tra il presidente
Napolitano e la procura del-
la Repubblica di Palermo
sulla cosiddetta «trattativa»
tra Stato e mafia continua
ad attirare l'attenzione della
pubblica opinione, ancor
prima dello svolgimento
dell'udienza e della relativa
decisione. Oggi fanno
discutere le prime anticipazioni
relative al contenuto della
memoria di costituzione dei
magistrati di Palermo, nella
quale, tra l'altro, si sosterebbe
che l'immunità del capo dello
Stato, prevista dall'articolo 90
della Costituzione non può
essere assoluta e «inviolabile»,
perché questa sarebbe in
contrasto con lo sviluppo
dello Stato democratico e
invece sarebbe propria della
persona del sovrano negli
ordinamenti monarchici. In
ogni caso non potrebbe
estendersi fino a coprire i
reati commessi dal capo
dello Stato, al di fuori
dell'esercizio delle proprie
funzioni.

Senza entrare qui nel merito
della questione non conoscendo
gli atti di causa, mi sembra
peraltro che si possa affermare
che questo tipo di argomentazione
adottata dalla difesa della
Procura di Palermo può certamente
colpire la pubblica opinione,
ma non sembra attinente con
la vicenda in esame, in cui
l'immunità che il presidente
Napolitano rivendica, unicamente
per consegnare al suo
successore - come diceva Luigi
Einaudi - «immuni da qualsiasi
incrinatura le facoltà che la
Costituzione gli attribuisce», si
caratterizza non già per il
profilo giuridico, ma per il
profilo politico dell'irresponsabilità
per l'esercizio delle funzioni
presidenziali, che tale
immunità appunto salvaguarda.
E infatti l'immunità che la
Costituzione riserva al capo dello Stato

non è già legata ad antichi
privilegi ormai definitivamente
cancellati, ma piuttosto ad
assicurarli quella libertà di
azione e quella riservatezza
che l'espletamento delle
sue funzioni necessariamente
richiede.

È in questo senso che l'irresponsabilità
di cui si tratta in questa
vicenda è esclusivamente quella
politica, appunto connessa al
perseguimento di finalità costituzionali.

Sembra infatti difficile negare
che il presidente Napolitano,
anche nella sua veste di presidente
del Consiglio superiore della
magistratura, possa, nell'ambito
dei propri compiti di garanzia,
interessarsi, avvalendosi anche
e, direi, soprattutto di un'attività
precipua e non formalizzata per
valutare tutti gli aspetti, compresi
quelli giudiziari, di una
vicenda, come la presunta «trattativa»
tra Stato e mafia, che ha
posto in grave pericolo l'unità
nazionale. Ma la libertà di
informarsi del presidente della
Repubblica e, nello stesso
tempo, l'assoluta riservatezza
di questa attività presuppongono
che egli non debba risponderne
politicamente, avvalendosi
appunto dell'immunità prevista
dall'articolo 90 della Costituzione,
poiché altrimenti verrebbe
lesa e diminuita proprio
quella libertà di azione necessaria
all'espletamento delle
funzioni presidenziali necessariamente
non tipizzate. Del resto,
non può stupire che le funzioni
presidenziali si svolgano anche
attraverso atti atipici, ma finalizzati
al conseguimento di obiettivi
costituzionali. L'ampliamento
progressivo delle funzioni
presidenziali, che ha caratterizzato
l'opera degli ultimi presidenti
della Repubblica, a partire
dal presidente Pertini, ha
comportato un parallelo
incremento della loro sfera di
responsabilità politica, che
deve trovare adeguata tutela
appunto nell'irresponsabilità
politica fissata nell'articolo 90
della Costituzione.

Se così è, non si può certo
parlare, in questa vicenda,
di reati extrafunzionali, quando
è assolutamente pacifico e
riconosciuto dagli stessi
magistrati di Palermo, che
le intercettazioni a carico
del presidente della Repubblica
sono state indirette e
occasionalmente, dal momento che

il telefono posto sotto controllo
era quello del sen. Mancino. Si
tratta quindi esclusivamente di
responsabilità politica del presidente
della Repubblica, che, nella
vicenda in esame, sarebbe
enormemente e patologicamente
accresciuta, in contrasto con
il dettato dell'articolo 90 della
Costituzione, se i magistrati della
Procura di Palermo potessero
esperire la ordinaria procedura
di distruzione delle conversazioni
intercettate davanti al giudice
delle indagini preliminari e nel
pubblico contraddittorio tra i
difensori delle parti. La
risonanza della vicenda
perverrebbe ai massimi livelli,
violando così ogni forma di
riservatezza dell'attività
espletata dal capo dello Stato
per fini istituzionali. L'immunità
dalla responsabilità politica del
capo dello Stato si qualifica
pertanto come una forma di
garanzia indispensabile per
l'esercizio di tutti quei poteri
indispensabili a fare ritrovare
al Paese la necessaria unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

